



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006

COMUNICATO STAMPA



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2016

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento a carico del Sig. Vito Vincenzo all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società U.S. Avellino 1912 S.r.l., seguito proprio deferimento per violazione dell'art.1bis, comma 5 C.G.S. e art. 1bis, comma 3 – nota n. 572/360 pf15-16 AM/SP/ma del 12.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 27.11.2016)

INAMMISSIBILE

2. Ricorso SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO

avversola declaratoria di improcedibilità del deferimento nei confronti di:

- sig. Michelacci Claudio all'epoca dei fatti allenatore della Pol. Chianti Nord ASD, per violazione dell'art.1 bis, c. 1, del C.G.S.;
- Pol. Chianti Nord ASD, per la conseguente responsabilità di cui all'art. 4, c. 2, del C.G.S.;
- calc. Natale Giuseppe, all'epoca dei fatti tesserato per la società Pol. D. Casolese, violazione dell'art. 1bis, c. 1, in riferimento all'art. 12, commi 5 e 6, del C.G.S.;
- Pol. D. Casolese, in applicazione del disposto dell'art. 4, c. 2, del C.G.S. per effetto di quanto contestato al proprio calciatore, seguito proprio deferimento – nota n. 2779/1141 pf15-

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Rinvia il procedimento al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana per l'esame del merito.



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

16GC/vdb del 19.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il C.R. Toscana L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016)

3. Ricorso ASD SPORTING AUGUSTA

avversole sanzioni:

- della ammenda di € 1.800,00 alla reclamante;
- dell'inibizione, ex art. 19 n° 1 lett. h) C.G.S., di mesi 18 inflitta al signor Giovanni Casertano;

seguitodeferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 43 commi 1, 2,3 e 5 N.O.I.F., art. 4, commi 1 e2 C.G.S. – nota n. 13799/848pf 15-16Ms/ag del 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 129/TFT del 03.11.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce le sanzioni:

- dell'ammenda a € 500,00 inflitta alla reclamante;
- dell'inibizione a mesi 6 inflitta al sig. Giovanni Casertano.

4. Ricorso PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE

avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento ai sensi dell'art. 32, ter, comma 4 C.G.S. a carico dei sig.ri Visalli Andrea, Bellamacina Michelangelo e della società A.S.D. Real Ramet seguito deferimento del Procuratore Federale - nota 2845/1337 pf15-16 AA/ac del 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 150TFT 17 del 15.11.2016)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Rinvia il procedimento al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia per l'esame del merito.

